

Comunità Montana

Trasimeno - Medio Tevere
Associazione dei Comuni



BREVE GUIDA ALL'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI (L.R. n. 21 del 15 aprile 2015)

**REALIZZATO DAL SETTORE DIFESA DELL'AMBIENTE DELLA COMUNITA'
MONTANA**

INTRODUZIONE

COS'E' UN FUNGO

I funghi sono organismi vegetali privi di clorofilla, costituiti da cellule organizzate a formare filamenti detti "Ife", che si intrecciano collegandosi tra loro (**Anastomosi**); l'intreccio delle ife prende il nome di **micelio**.

Quest'ultimo è immerso nel substrato di crescita – il terreno, nel caso dei tartufi e della maggior parte dei funghi superiori, ma anche legno, letame, ecc.. – ed è di aspetto filamentoso.

Quando le condizioni ambientali (umidità, temperatura) sono favorevoli, il micelio prolifera abbondantemente e forma addensamenti di **ife** che, sviluppandosi, danno origine ai **corpi fruttiferi**, vale a dire a quelle produzioni normalmente chiamate funghi che, in molti casi, sono commestibili.

La parte **edule** (mangereccia) di ogni fungo **ipogeo** (sotterraneo) o **epigeo** (superficiale), è perciò costituita dal corpo fruttifero che, nell'uso comune, identifica tutta la pianta fungo, dimenticando che la vera e propria "struttura portante" di questa è rappresentata, invece, dal micelio, che pur non essendo bene evidente, garantisce la continuità vegetativa dell'organismo.

I funghi si riproducono, normalmente, per mezzo delle **spore**, cellule di natura sessuale, deputate alla funzione riproduttiva e visibili solo al microscopio, analoghe ai semi delle piante superiori.

Negli **Ascomiceti**, classe cui appartengono i tartufi, le spore sono racchiuse – in numero da 2 a 8 – entro gli **aschi**, cellule contenitore a forma di sacco allungato, i quali sono contenuti, a loro volta, nei corpi fruttiferi. In ogni singolo tartufo è possibile contare decine di migliaia di spore.

In termini di nutrimento, i funghi possono essere **saprofiti**, ovvero vivere a spese di detriti e residui animali e vegetali, proliferando dunque in quei substrati dove abbondano tali sostanze: acque stagnanti, fango, terriccio, letame, legno.

I saprofiti, in sostanza, con il loro **enzimi** decompongono la materia organica morta di origine vegetale e animale, per ottenere molecole organiche e sali minerali necessari al loro metabolismo.

Altri funghi sono **parassiti**, in quanto si sviluppano a spese di organismi viventi che danneggiano, più o meno fortemente, provocandone anche la morte.

Molti, infine, sono **simbionti**, vivono cioè in stretta relazione mutualistica (**simbiosi**) con altri organismi – generalmente piante superiori – senza subire o cagionare danni duraturi, anzi costituendo condizioni favorevoli per lo sviluppo reciproco. E' il caso dei tartufi e della maggioranza dei funghi eduli epigei.

L'instaurarsi di un rapporto di simbiosi tra pianta e fungo, assume un significato ecologico di rilievo, tendente ad ottimizzarne le condizioni vegetative, dal momento che ogni singolo albero contribuisce all'evoluzione naturale del bosco, fino al raggiungimento di un equilibrio stabile e duraturo.

Tali benefici si possono così schematizzare:

- 1) il fungo, utilizzando le sostanze nutritive accumulate nelle radici della pianta, riduce la possibilità di malattie, costituendo anche una barriera fisica per i **miceti parassiti**;
- 2) il fungo produce sostanze benefiche (**ormoni**) per l'accrescimento della pianta ospite e secerne antibiotici;

- 3) il fungo aumenta la superficie assorbente delle radici, moltiplicandone le variazioni;
- 4) il fungo agevola l'assorbimento di elementi nutritivi fondamentali per la pianta, primo fra tutti il **fosforo**;
- 5) il fungo promuove lo sviluppo di microorganismi nel volume di suolo interessato dall'attività radicale, con funzioni di protezione.

Queste semplici considerazioni, fanno risaltare l'importanza di non compromettere i delicati equilibri esistenti in un ecosistema boschivo, al momento della raccolta dei suoi frutti, qualunque essi siano.

Il bosco non va aggredito e saccheggiato, ma va rispettato e tutelato, sfruttandone i prodotti nei limiti e con i criteri di un'adeguata educazione ambientale, al fine di garantirne, nel tempo, la continuità funzionale e produttiva, a tutto vantaggio della comunità.

CENNI SULLA BIOLOGIA DEI TARTUFI

In questi ultimi anni, sono stati chiariti molti aspetti della complessa biologia dei tartufi che, tuttavia, presentano ancora dei lati oscuri.

Il loro ciclo si articola nelle seguenti fasi:

- Germinazione delle spore
- Invasione delle radichette
- Formazione dei primordi
- Crescita e maturazione dei corpi fruttiferi
- Diffusione delle spore

GERMINAZIONE DELLE SPORE

Le spore contenute nei corpi fruttiferi, sono messe in libertà mediante il dissolvimento dei medesimi corpi ed, in primavera, trovandosi a contatto o nelle vicinanze delle nuove radichette delle piante forestali, germinano stimolate dalle secrezioni delle stesse.

Sono così prodotte delle **ife** sottili che si orientano verso le radichette, formando un primo groviglio detto **micelio primario**.

Successivamente, a seguito del collegamento sempre più fitto tra le ife provenienti da spore diverse, si forma una struttura vegetativa complessa detta **micelio secondario**, che è il solo che può fruttificare e produrre corpi fruttiferi.

INVASIONE DELLE RADICHETTE

Le ife del micelio secondario, prendono contatto con la parte terminale e sub terminale delle radichette delle piante, il cui diametro risulta inferiore ad 1/3 di millimetro; alcune penetrano nei tessuti superficiali, altre si sviluppano in maniera serrata intorno all'apice, a formare un denso mantello miceliare, da cui si dipartono le ife che esplorano il terreno per assorbirne le sostanze solubili, minerali ed organiche.

Al complesso costituito da RADICHETTA + MANTELLO MICELIARE + IFE situate entro la zona corticale della prima (radichetta) si dà il nome di **micorriza**.

I tartufi danno luogo ad un particolare tipo di micorriza detta **ectomicorriza**. Il prefisso "**ecto**" (fuori, esterno) sta a significare che il fungo si coniuga con l'apparato radicale,

senza entrare all'interno delle cellule, come fanno invece i funghi che producono la cosiddetta "**endomycorriza**" (**endo = interno**).

Ad occhio nudo o alla lente di ingrandimento, le ectomicorrize appaiono corte ramificazioni delle radici di aspetto carnoso ed ambrato, talvolta riunite in grappoli più o meno complessi (**glomeruli**).

La formazione della micorriza costituisce il presupposto per l'instaurarsi del rapporto di simbiosi mutualistica tra fungo e pianta ospite, dal quale ambedue i simbionti ricavano vantaggio: **il fungo**, traendo dalla pianta superiore sostanze nutritive elaborate utili alla sua crescita, **la pianta** sfruttando, tra l'altro, le ife fungine per l'assorbimento del terreno di sostanze solubili (**linfa grezza**) da elaborare.

Quest'ultima operazione è svolta così bene dal **micelio fungino** che, generalmente, la pianta ospite non ha più bisogno di differenziare **i peli radicali**, organi deputati, in condizioni normali, alla funzione di assorbimento.

I rapporti tra i due simbionti sono, tuttavia, molto complessi; cosa certa è che la pianta ospite può vivere senza il tartufo, mentre questo da solo non ne è capace.

FORMAZIONE DEI PRIMORDI

Quando le condizioni ambientali sono idonee, il micelio collegato alle micorrize forma dei piccoli noduli, che rappresentano i **primordi** dei corpi fruttiferi.

Per il tartufo nero di Norcia, ad esempio, ciò avviene nel periodo tra luglio e settembre.

CRESCITA E MATURAZIONE DEI CORPI FRUTTIFERI

I primordi si accrescono lentamente trasformandosi, dapprima, in giovani corpi fruttiferi che maturano a poco a poco, producendo al loro interno le spore e formando ciò che si chiama **ascocarpo**.

Questi si differenzia, si accresce e matura rimanendo sempre sotto terra (**ipogeo**). Le sue caratteristiche morfologiche ed anatomiche sono differenti nelle varie specie. La forma è tuberoide globosa e il diametro varia da 1 a oltre 15 cm.

In alcune specie, l'ascocarpo presenta una porzione basale con una depressione o una cavità talora molto profonda.

Questo processo si svolge nel corso di alcuni mesi (più di tre nel caso del tartufo nero, con maturazione completa in autunno-inverno).

Mentre il tartufo matura, la sua micorriza recede; alcune si disseccano e si distaccano, altre - **quelle riunite in glomeruli** - rimangono quiescenti rinnovando la diffusione del fungo in primavera.

Il corpo fruttifero (ascocarpo) è costituito dal **peridio** e dalla **gleba**.

PERIDIO

Il peridio, che rappresenta la parte esterna del corpo fruttifero e funziona da organo di protezione della gleba, è costituito da **ife ispessite e ravvicinate** così da formare, nelle diverse specie, una sorta di corazzina più o meno spessa .

Può essere di colore diverso, liscia o verrucosa, cioè provvista di escrescenza di forma piramidale più o meno sviluppate ed appuntite.

In alcuni casi il peridio è **pubescente**, cioè provvisto di peli. La morfologia del peridio è importante per l'identificazione delle diverse specie del tartufo.

GLEBA

La gleba è la parte interna del corpo fruttifero, chiusa e protetta dal peridio. Il colore è diverso nelle diverse specie e, nell'ambito di esse, varia in funzione del grado di maturazione (di solito, nel tartufo immaturo, è bianca, per poi assumere, a completa maturazione, il tipico colore della specie).

La consistenza, nei tartufi eduli, è carnosa e soda. La gleba è percorsa da venature più scure (vene interne o della trama) e più chiare (vene esterne). Lo spessore delle vene, la loro ramificazione e la loro distanza l'una dall'altra, oltre al colore, costituiscono caratteri importanti per il riconoscimento delle diverse specie.

L'osservazione al microscopio delle vene interne, mette in evidenza delle vescicole provviste o meno di **peduncolo (aschi)**, all'interno dei quali si formano le spore.

SPORE

Le spore (**asco spore**), nella maggior parte dei tartufi, sono contenute negli aschi in numero variabile da **1 a 8**; generalmente si contano 3-5 spore per asco. Le spore hanno forma variabile, da quella sferica a quella simile ad una palla da rugby; il colore può essere ialino (trasparente) o molto scuro.

Le spore costituiscono ottimi elementi diagnostici per il riconoscimento delle diverse specie di tartufo. Queste consentono di riconoscere le specie di tartufo anche quando è presente in un preparato alimentare, perché non vengono distrutte dal caldo (**sterilizzazione**), dal freddo (**surgelazione**) e dalla frantumazione spinta del corpo fruttifero (**omogeneizzazione**).

Anche quando passano all'interno dell'intestino di un animale, non subiscono modificazioni tali da renderne impossibile il riconoscimento.

DIFFUSIONE DELLE SPORE

In natura, vari agenti possono provocare la disgregazione dei corpi fruttiferi, come volpi, cinghiali, tassi, roditori, vermi, lumache, insetti (caso emblematico è quello delle larve della "**mosca dei tartufi**"), nonché tutti gli innumerevoli microrganismi presenti nel terreno, consentendo, in tal modo, la diffusione delle spore nell'ambiente ad opera degli animali, del vento o della pioggia.

I mammiferi, in particolare, contribuiscono in misura determinante a questo processo, disperdendo le spore assunte con l'ingestione dei tartufi e passate indenni nel loro intestino.

Tale meccanismo, però, non consente una diffusione molto vasta ed è per questo che i tartufi crescono in zone molto limitate, a differenza della gran parte dei funghi epigei, le cui spore sono disperse dal vento.

Pertanto ogni anno si formano nuove micorrize, che compensano quelle che invecchiano o deperiscono a causa di fattori ambientali avversi (eccessiva siccità, gelo... ecc.).

E' perciò molto importante che, in primavera, si verifichino condizioni favorevoli alla formazione delle nuove micorrize.

In natura, la probabilità che una giovane radichetta appena formata possa incontrarsi con **ife** provenienti dalla gemmazione di spore di tartufo, è molto bassa ed ancor più aleatoria è la formazione della relativa micorriza. Il motivo risiede nella presenza, all'interno del terreno, di numerosi funghi e di tartufi privi di valore gastronomico, che esercitano un'intensa concorrenza - rispetto ai tartufi pregiati - nel costituire micorrize con le varie piante forestali.

Si è sentita perciò la necessità di preparare piantine micorrizzate in laboratorio, da mettere successivamente a dimora: la tecnica della **micorrizzazione artificiale** è piuttosto complessa ed ha una durata di circa un anno, a seconda delle metodologie utilizzate.

Attualmente la preparazione di piantine micorrizzate è effettuata su larga scala da ditte italiane e francesi.

La moderna tartuficoltura non può fare a meno di impiegare piantine micorrizzate, per il miglioramento delle tartufaie naturali esistenti e per l'impiego ex-novo di quelle coltivate.

SPECIE DI TARTUFI REPERIBILI IN UMBRIA DI CUI E' CONSENTITA LA VENDITA

"TUBER MELANOSPORUM" Vittadini (1831) detto, volgarmente, tartufo nero pregiato o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto.

Largamente diffuso in Umbria, può trovarsi di frequente anche nelle Marche oltre ad essere presente nel Lazio.

Vive in simbiosi soprattutto con **Roverella, Rovere, Farnia, Leccio, Nocciolo, Carpino**.

In Umbria il simbiote più diffuso è la **Roverella**, ma anche il **Nocciolo** spontaneo è un ottimo produttore.

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che diventano un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà Novembre a metà Marzo.

Periodo di raccolta: la Legge ne consente la raccolta dal 1° Dicembre al 15 Marzo.



“TUBER MAGNATUM” Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba o tartufo bianco di Acqualagna).

Discretamente presente in Umbria, soprattutto nell’Alta Valle del Tevere (Umbertide, Città di Castello, Gubbio, Pietralunga) ed in Valtopina, abbonda in Piemonte, ma è anche diffuso in Romagna, Toscana e Marche.

E’ simbiote di varie specie, tra cui Pioppo bianco, Pioppo nero, Salici, Tigli e Roverella.

Ha il **peridio** (scorza) non verrucoso ma liscio, di colore giallo chiaro o verdastro e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare sottili e numerose, che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da Ottobre sino a fine Dicembre.

Periodo di raccolta: **dall’ultima domenica di Settembre al 31 Dicembre.**



“TUBER AESTIVUM” Vittadini, detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone.

Frequente in Umbria, soprattutto nel Ternano, in Valnerina, Premartani, sui Monti Subasio e Tezio, nel Nursino e nello Spolefino.

Vive con numerose piante, tra cui le varie specie di Quercia, Carpini, Pini (soprattutto Pino d’Aleppo e Pino nero in Umbria).

Condizioni avverse sono rappresentate dal gelo invernale e, nel mese di maggio, dall’estrema siccità.

Ha peridio e scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidali e gleba o polpa dal giallastro al bronzo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco, pressappoco sferico. Emana debole profumo.

Normalmente matura dai primi di giugno ad ottobre.

La raccolta è consentita dall’ultima domenica di maggio al 31 agosto.



“TUBER MESENERICUM” Vittadini (Tartufo nero ordinario o tartufo nero di Bagnoli)

Abbastanza diffuso in Umbria, soprattutto nell’area meridionale. Simbionte con Quercia, Carpino, Olmo, Acero, Faggio e Nocciolo. Matura da Settembre ai primi di Maggio.

Ha peridio o scorza nera con venature più piccole del tartufo d’estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno, con vene chiare labirintiformi, che scompaiono con la cottura.

Emana un debole profumo.

Ne è consentita la raccolta dal 1° novembre al 15 marzo.



“TUBER BRUMALE” Vittadini (tartufo nero d’inverno o trifola nera)

Poco frequente in Umbria, vive con Querce, Faggio, Carpini, Nocciolo.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura facendo assumere a tutta la polpa un colore cioccolato più o meno scuro.

Emana poco profumo.

Matura da Gennaio a tutto Marzo.

Si può raccogliere dal 1° Gennaio al 15 Marzo.



“TUBER BRUMALE VARIETA’ MOSCHATUM” Vittadini (tartufo moscato)

Presente in Umbria, in modesta quantità, nelle stesse zone del tartufo nero di Norcia, in particolare sulle alture che fiancheggiano la Valle del Topino. Simbionte soprattutto con Roverella e con altre piante produttrici del nero di Norcia.

In confronto a quest’ultimo sembra prediligere maggiormente i nocioleti non potati e non assolati o in fase di declino. Preferisce suoli con maggiore contenuto in humus rispetto a quelli del tartufo nero di Norcia.

Ha peridio e scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche.

Emana forte profumo, ha sapore piccante e di grandezza mai superiore ad un uovo.

Matura da febbraio a Marzo.

La legge ne consente la raccolta dal 1° Dicembre al 15 marzo.



“TUBER ALBIDUM” Pico o **“TUBER Borchii Vittadini”** (Bianchetto o marzuolo)

Diffuso soprattutto nelle pinete litoranee, reperibile in Umbria, ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.

Emana odore agliaceo. Simbionte principalmente di Pini, lo si trova anche sotto Querce, Faggi, Pioppi, di preferenza alle basse quote.

Matura da metà Gennaio a metà Aprile.

Si può raccogliere dal 15 Gennaio al 15 Aprile.



“TUBER MACROSPORUM” Vittadini (tartufo nero liscio)

E' un tartufo di ottima qualità, ma di piccole dimensioni; reperibile in Umbria, matura da Agosto ad Ottobre sotto Querce, Salici, Pioppi, Ontani, Carpini e Betulle.

Ha scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno-rossastro e polpa bruno-purpurea con larghe venature chiare che si scuriscono all'aria.

Emana un forte profumo agliaceo.

Ne è permessa la raccolta dal 1° Ottobre al 31 Dicembre.



“TUBER AESTIVUM Var. Uncinatum” Chatin (tartufo uncinato)

E' di qualità migliore rispetto allo scorzone, è frequente nell'Appennino settentrionale e nelle Prealpi, comune nel Centro Italia, poiché condivide l'habitat del tuber aestivum.

Ha scorza nera e verrucosa, gleba color cioccolato, con vene esterne chiare e ramificate.

Ha profumo gradevole e più intenso dello scorzone.

Matura da Settembre a Novembre.

Si può raccogliere dal 1° Ottobre al 31 Gennaio.



In Umbria sono presenti anche altre specie di tartufo, come il **Tuber excavatum**, **Tuber rufum**, **Tuber nitidum**, **Tuber foetidum**, i quali non hanno alcun valore commerciale però, vivendo in simbiosi con le varie piante presenti nel bosco, contribuiscono in modo sostanziale al loro benessere e a quello di tutto l'ecosistema forestale.

LA RACCOLTA: COME EFFETTUARLA IN SINTONIA CON LA CONSERVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE TARTUFAIE SPONTANEE

E' possibile che, nel giro di pochi anni, una cava spontanea veda progressivamente diminuire la propria produttività fino a scomparire del tutto; molteplici le cause, la maggior parte delle quali imputabili all'incuria dell'uomo e dunque evitabili.

Tra di esse possiamo citare:

- l'infoltimento del sottobosco dovuto all'esodo degli agricoltori di montagna, con il conseguente abbandono del pascolamento e la mancata coltivazione del bosco;
- danneggiamento della cava a seguito della scarsa disciplina nella raccolta del tartufo, effettuata a volte con tecniche non idonee (zappatura totale della cava, mancato riempimento delle buche di raccolta, estrazione di tuberi immaturi o troppo maturi, ecc...);
- i tagli indiscriminati di alberi; a tale proposito si ricorda che se il taglio della pianta tartufigena è condotto in modo razionale, la ceppaia non ne risulta danneggiata e la tartufaia può continuare a produrre;
- gli incendi, spesso dolosi.

Per arginare il degrado delle cave naturali, è necessario seguire alcune regole fondamentali al momento dell'estrazione dei tartufi e, nel frattempo, effettuare, nelle tartufaie, alcune pratiche colturali molto semplici.

Per il **tartufo bianco** ed il **nero pregiato**, in particolare, si consiglia quanto segue:

1) RISPETTARE RIGOROSAMENTE IL CALENDARIO DI RACCOLTA .

Secondo quanto stabilito dalla L.R. 6/'94, così come modificata dalla L.R. 8/2004, tale calendario può essere modificato dalla Giunta Regionale, su richiesta di una o più Comunità Montane, in relazione all'andamento climatico stagionale. La Comunità Montana, inoltre, può limitarne o sospenderne temporaneamente la raccolta, al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno o boschivo, alla struttura chimico-fisica del terreno, nonché per altri gravi motivi.

2) ESTRARRE IL TARTUFO NERO soltanto con una zappetta ed il BIANCO

PREGIATO con una vanghetta, ambedue con lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8 e solo dopo che il cane lo ha localizzato. La nuova legge regionale consente il contemporaneo uso di due cani per ogni raccoglitore. Le buchette praticate per l'estrazione vanno immediatamente ricoperte con la medesima terra, per evitare il disseccamento delle radichette superficiali messe a nudo con l'apertura della forata.

La raccolta dei tartufi mediante la zappatura parziale o totale delle cave è un vero e proprio atto vandalico, che determina la rottura delle radici superficiali (le sole deputate alla micorrizzazione) e quindi un danneggiamento gravissimo della tartufaia che scompare precocemente.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE TARTUFAIE SPONTANEE (TARTUFAIE CONTROLLATE)

Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

- a) Decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
- b) Trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotici con i tartufi;
- c) Sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave; effettuare una erpicatura superficiale della tartufaia per non più di 10-15 cm., durante e comunque non oltre il mese d'aprile, ciò allo scopo di aerare lo strato superficiale del suolo, di migliorare l'infiltrazione dell'acqua, di evitare l'eccessiva evaporazione e la formazione di un cotico erbaceo continuo che soffoca la cava e di asportare rami e foglie secche accumulate, che formano materiale organico non gradito ai tartufi.
- d) Potatura delle piante simbiotici: potare adeguatamente le piante ospiti per controllare il loro portamento, soprattutto in fase di crescita, impedendo che la chioma si sviluppi troppo in basso o troppo densamente. La forma da dare alla pianta, è quella di un cono rovescio. Occorre, tuttavia, evitare i grossi tagli, poiché si è visto che potature drastiche determinano una contrazione produttiva dei tartufi.
- e) Pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo. Praticare una pacciamatura parziale delle cave nei mesi estivi con frasche e paglia, tale da coprire circa la metà della superficie produttiva di ogni cava. Tale intervento, consente di proteggere la tartufaia dall'eccessiva insolazione e di conservare un giusto grado di umidità nel terreno. Tale scopo, in natura, si raggiunge con le cosiddette "**piante comari**".
- f) Collocare delle graticciate trasversali sulla superficie delle cave, laddove essa risulti notevole, al fine di evitare erosioni superficiali; tali strutture andranno rinnovate ogni qualvolta sia necessario e comunque ogni 10 anni.
- g) Drenaggio e governo delle acque superficiali.
- h) Irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave. Effettuare, durante le estati calde ed asciutte, alcune irrigazioni a pioggia di circa 50 mm. ciascuna, con intervalli di 15-20 giorni, ad iniziare dalla terza decade di luglio e fino al mese di settembre. In genere, però, la difficoltà di reperire in loco adeguati volumi d'acqua, rende inapplicabile tale pratica.
- i) Ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

Nelle essenze che producono tartufi – come il nocciolo – è necessario eliminare i polloni radicali, per evitare il continuo e dannoso ombreggiamento delle cave.

RECUPERO DELLE CAVE IMPRODUTTIVE

A volte è capitato di veder comparire tartufaie di nero pregiato, a seguito di fatti occasionali o interventi fortuiti, come il diradamento di un bosco. Ciò è dovuto ad una maggiore illuminazione, con conseguente aumento di temperatura del suolo, che stimola alla fruttificazione il Tuber melanosporum, già in simbiosi latente con la pianta tartufigena.

Sulla base di questi fatti, sono maturate delle esperienze colturali che, oggi, permettono di riattivare cave invecchiate di tartufi, soprattutto di Tuber melanosporum, in quanto i risultati sporadicamente ottenuti su cave di tartufo bianco (ottimi a detta dei singoli) non sono statisticamente attendibili, vista l'esiguità del loro numero e la difficoltà di reperire tali cave.

Le operazioni necessarie consistono in:

- a) Diradamento e decespugliamento del bosco, rispettando le piante che sono giudicate - per la presenza di qualche piccola cava residua - buone produttrici di tartufi.
- b) Aratura successiva di tutta l'area a profondità di 20-30 cm. e conseguente erpatura, allo scopo di rimuovere ed asportare la cortica erbosa, i rami secchi e gli ammassi di foglie recenti o in via di decomposizione; operazioni da farsi, possibilmente, in primavera, così da consentire, al momento della ripresa vegetativa ed in coincidenza del terreno rimosso, lo sviluppo di radici superficiali.
- c) Impedire il riformarsi di un sottobosco fitto ed ombreggiato, perché ciò creerebbe una situazione sfavorevole al micelio del tartufo (**cambiamento delle condizioni fisico-chimiche e microclimatiche**), a tutto vantaggio di miceli competitori. A tale proposito è molto efficace il pascolamento ovino e caprino.
- d) Inoculazione sul posto. Si tratta di scavare, sotto la chioma delle piante potenziali ospiti, fosse rettangolari ad andamento radiale, con larghezza variabile da 15 a 30 cm., lunghezza tra i 40 e gli 80 cm. e profondità tra i 20 ed i 30 cm., riempite poi con la stessa terra intrisa di tartufi ridotti in poltiglia o bagnata con le acque di lavaggio delle industrie di lavorazione del tartufo, ricche di spore. Si tratta di un metodo poco sperimentato (ritenuto valido anche per il tartufo bianco) che ha permesso, a coloro che lo hanno praticato, di ottenere, a distanza di due/tre anni dal trattamento, la comparsa delle cave.
- e) Tutte le lavorazioni e le cure agricole descritte in termini di conservazione e miglioramento delle tartufaie naturali in produzione (sarchiatura, irrigazione estiva, potatura, ecc...) sono pratiche che, qualora inserite in un programma di recupero di cave non più produttive, porterebbero ulteriori benefici alla produzione.

Concludendo, è certo che in alcune zone dell'Umbria (Norcia, Spoleto, Scheggino), le operazioni di cui sopra hanno portato ad esiti positivi, determinando la ricomparsa di tartufaie da tempo improduttive.

Quando una tartufaia naturale, costituita da uno o più appezzamenti di terreno, è sottoposta a tecniche di miglioramento colturale e/o incrementata con la messa a dimora di piante tartufigene, essa prende il nome di **“Tartufaia controllata”**.

Per **“tartufaia coltivata”** si intende, invece, una tartufaia costituita da impianti realizzati ex novo, con idonee piante tartufigene, poste a dimora su terreni non prossimi a tartufaie naturali, secondo adeguati sesti d’impianto e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

La Comunità Montana competente per territorio, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, dopo parere della competente Commissione tecnica.

A tal fine l’interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:

- 1) planimetria catastale 1:2000 con l’indicazione dell’area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;
- 2) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.

A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, la Comunità Montana competente per territorio assegna, agli aventi diritto, un congruo numero di tabelle (fornite dalla Comunità Montana), conformemente al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 752 del 16 dicembre 1985, previo versamento, mediante bollettino di conto corrente, della somma dovuta alla tesoreria dell’Ente di cui sopra.

Tale riconoscimento ha validità quinquennale, è rinnovabile dopo verifica ad opera della citata Commissione tecnica e consente la delimitazione della zone di proprietà del conduttore; con essa, il conduttore ha un diritto di possesso assoluto sui tartufi prodotti entro l’area tabellata.

La raccolta dei tartufi è libera, invece, nei boschi, nei terreni non coltivati, lungo le sponde e gli argini dei corsi d’acqua classificati pubblici dalla vigente normativa. L’età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ad anni 14.

Il rilascio del tesserino avviene a seguito di un apposito esame di idoneità e del versamento di una tassa di rilascio, pari ad € **111,55**.

Il tesserino - rilasciato dalla Comunità Montana competente per territorio - ha validità quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta all’Ente di cui sopra, previa presentazione (**entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza**) di apposita domanda, nonché della ricevuta attestante il versamento della tassa annualmente dovuta.

Il rinnovo, per il quinquennio successivo, avviene mediante apposizione del timbro datario.

I raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o da loro condotti, possono esercitare tale attività senza obbligo di possesso del tesserino.

LA RACCOLTA DEI TARTUFI

PERIODO DI RACCOLTA

Ogni specie matura i propri carpofori in un certo arco di tempo, nell'ambito del quale le varie Regioni italiane hanno stabilito un calendario di raccolta al fine di salvaguardare la qualità del prodotto posto in commercio e la vitalità delle tartufaie. Il raccoglitore ha quindi l'obbligo di conoscere le leggi regionali che disciplinano la raccolta dei tartufi.

RICERCA CON IL CANE

I migliori risultati si ottengono alle prime luci dell'alba, in assenza di vento e, quando, l'umidità dell'aria è elevata; conviene far esplorare la tartufaia.



L'addestramento del cane da tartufo prevede tempo e pazienza e si può ben affermare che ogni tartufaio abbia un proprio metodo; esistono, inoltre, nei maggiori centri tartuficoli italiani (Alba, Acqualagna, Spoleto), scuole specializzate cui è possibile far riferimento, al fine di ottenere risultati sicuri...o quasi.

Quasi tutte le razze sono adatte alla ricerca del tartufo e, normalmente, si usano cani da caccia, sia da penna che da riporto; molto apprezzati i bastardi, soprattutto in taluni incroci.

L'addestramento si basa su un condizionamento dell'animale, tale da indirizzarne le capacità venatorie verso una "preda" innaturale, qual è appunto il tartufo.

In linea di massima conviene utilizzare come allievo, un cane giovane - tra gli 8 ed i 15 mesi - tenendo presente che le femmine sono più precoci dei maschi.

Nelle prime fasi di addestramento si abitua il cane al riporto, lanciando un tartufo avvolto in una calza di nylon e premiando il cane con qualche bocconcino prelibato ogni volta che ritorna con esso. Successivamente, con il cane a digiuno, si esplora una zona (preferibilmente sassosa) nella quale è stato precedentemente interrato un tartufo.

Dopo averne fatto odorare uno al cane, si trova un sasso nella direzione in cui è sepolto l'altro tartufo, in attesa che l'animale lo rintracci con il fiuto ed inizi a scavare per dissotterrarlo e riportarlo al "padrone".

Molti non gradiscono che il cane esegua il riporto, per paura che rovini e deprezzi il tartufo; di conseguenza lo fermano, nella fase di scavo, con un perentorio comando, e portano a termine tale operazione con attrezzi consentiti.

"Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi"

Art. 99

Disposizioni generali

1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985 n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire:
 - a) la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;
 - b) lo sviluppo della tartuficoltura;
 - c) la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.
2. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, con:
 - a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria, delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;
 - b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero nell'Umbria;
3. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 110, per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l'esodo demografico.

Art. 100

Ambiti dove la raccolta è libera

La raccolta dei tartufi è libera:

nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.

Art. 101

Delimitazione delle tartufaie

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
2. Le Comunità Montane, su parere della competente Commissione, autorizzano la delimitazione delle tartufaie attraverso la tabellazione.
3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che, da ogni cartello, sia visibile il precedente ed il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra **“Raccolta dei tartufi riservata”**. Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.

Art. 102

Tartufaie controllate

1. Si definisce tartufaia controllata, quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale dei tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.
2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.
3. Per presenza diffusa, si intende una quantità minima di tartufi, pari a due chilogrammi per ettaro, durante il periodo di raccolta della specie. La presenza diffusa è accertata dalla commissione di cui all'articolo 104 mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, utilizzando il cane addestrato allo scopo.

Art. 103

Miglioramenti delle tartufaie controllate

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
 - a) Decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni;
 - b) Trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
 - c) Sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
 - d) Potatura delle piante simbiotiche;
 - e) Pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
 - f) Graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
 - g) Drenaggio e governo delle acque superficiali;

- h) Irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
 - i) Ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, e devono risultare da apposito piano presentato dal conduttore della tartufaia controllata all'atto della richiesta di riconoscimento. Il piano ha validità triennale e contiene, in particolare, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.
 3. Le operazioni colturali e gli interventi comunque prescritti dalla Commissione di cui all'art. 6 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.
 4. Le operazioni colturali di cui al comma precedente valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.
 5. E' considerato incremento della tartufaia, la messa a dimora di piante tartufigene nel numero e nella quantità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia ed alla natura del terreno, dalla Commissione di cui all'art. 6, in sede di sopralluogo; la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.

Art. 104

Commissioni

1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, dall'apposita Commissione tecnica costituita presso ogni unione dei comuni e composta da:
 - a) un rappresentante dell'unione dei comuni, che la presiede;
 - b) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore all'Agricoltura e foreste;
 - c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
 - d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;
 - e) un rappresentante delle Organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.

Le designazioni dei componenti la Commissione, devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la Commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

2. L'unione dei comuni provvede all'erogazione del compenso ai componenti della commissione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente.
3. Ai componenti della Commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa, accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 105

Parere della Commissione

1. Le unioni dei comuni, curano la pubblicazione del parere della Commissione, di cui all'art. 104, tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'unione dei comuni competente per territorio, entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'unione dei comuni deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.

Art. 106

Tartufaie coltivate

1. Per tartufaia coltivata, si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento, poste a dimora, secondo adeguati sestii e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufaie coltivate non costituiscono bosco.
2. Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.
3. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'art. 116.
4. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.
5. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1, verificate dalle Commissioni di cui all'art. 104.

Art. 107

Riconoscimento tartufaie

1. L'unione dei comuni competente per territorio, dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, dopo parere della competente Commissione tecnica di cui all'art. 104.
2. A tal fine l'interessato, deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:
 - a) Planimetria catastale 1:2000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;
 - b) Piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.
3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, l'unione dei comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione dei comuni, nell'apposito conto corrente.

4. La Giunta Regionale determina, ai sensi dell'art. 3, terzo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.
5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate, ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della Commissione tecnica di cui all'art. 104.
6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'art. 103, comporta la revoca del riconoscimento, con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera r) del secondo comma dell'art. 118.
7. E' fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.
8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata, l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

Art. 108

Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) , nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, possono prioritariamente concedere il diritto di raccolta ad uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della Commissione di cui all'art. 104.

Art. 109

Delimitazione dei comprensori consorziati

1. L'unione dei comuni competente per territorio, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 104, ai fini della tabellazione prevista dal terzo comma dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'art. 4 della stessa legge.
2. La Giunta Regionale, sentite le Commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.

Art. 110

Ricerca e raccolta dei tartufi

1. La ricerca e raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto", aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata al seguente periodo:
 - a) **dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre:** per il *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;
 - b) **dal 1° dicembre al 15 marzo:** per il *Tuber melanosporum Vittadini*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
 - c) **dal 1° dicembre al 15 marzo:** per il *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;
 - d) **dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto:** per il *Tuber aestivum Vittadini*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone;
 - e) **dal 1° ottobre al 31 gennaio:** per il *Tuber Uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato;
 - f) **dal 1° gennaio al 15 marzo:** per il *Tuber brumale Vittadini*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
 - g) **dal 15 gennaio al 15 aprile:** per il *Tuber Borchii Vittadini* o *Tuber Albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
 - h) **dal 1° ottobre al 31 dicembre:** per il *Tuber Macrosporum Vittadini*, detto volgarmente tartufo nero liscio;
 - i) **dal 1° novembre al 15 marzo:** per il *Tuber Mesentericum Vittadini*, detto volgarmente nero ordinario.
3. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.
5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:
6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale, gli orari indicati sono posticipati di un'ora.
7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.
8. E' permesso, per ogni raccoglitore, il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 108.
9. Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni dei comuni, la Giunta Regionale, può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.
11. La Comunità Montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del

terreno, nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.

MESE	GIORNO	SORGE	TRAMONTA
GENNAIO	1-14	7,40	16,47
	15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22
	15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58
	15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33
	15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06
	15-31	4,52	19,21
Giugno	1-14	4,39	19,36
	15-30	4,36	19,45
Luglio	1-14	4,39	19,47
	15-31	4,48	19,42
Agosto	1-14	5,04	19,28
	15-31	5,18	19,10
Settembre	1-14	5,36	18,44
	15-30	5,50	18,20
Ottobre	1-14	6,07	17,52
	15-31	6,23	17,29
Novembre	1-14	6,43	17,04
	15-30	7,00	16,49
Dicembre	1-14	7,19	19,39
	15-31	7,32	16,38

Art. 111

Idoneità per la raccolta

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione dei comuni competente per territorio, davanti alla Commissione di cui all'art. 104.
2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le unioni dei comuni e le Associazioni tartufai, possono organizzare appositi corsi.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
5. Il tesserino è rilasciato dall'unione dei comuni competente per territorio ed è valido su tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali

il titolare può richiedere alla competente Comunità Montana, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo, mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.

6. Sono esenti dalla prova d'esame, coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.
7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma, i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

Art. 112

Autorizzazione alla raccolta

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui al precedente art. 111, l'unione dei comuni competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta Regionale.
2. Per i residenti in Comuni non facenti parte di alcuna unione dei comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione dei comuni più vicina a detti Comuni.

Art. 113

Iniziative finanziarie

1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione e le unioni dei comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.
2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:
 - a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
 - b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;
 - c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
 - d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali, in materia di tartuficoltura;
 - e) realizzazione, da parte delle unioni dei comuni, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;
 - f) impianti di tartufaie coltivate;
 - g) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni dei comuni territorialmente interessate e le Associazioni tartufai-tartuficoltori.

3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui all'art. 116, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.
4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale, deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.
5. L'azienda costituita ai sensi dell'art. 112, comma 6 della Legge Regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con il presente Capo.

Art. 114

Modalità di finanziamento

1. Finanziamenti previsti dal precedente articolo, vengono concessi in conto capitale:
 - a) per le voci a), b), c), d), e) del comma 2 dell'art. 112 fino ad un massimo dell'80 % della spesa ammessa;
 - b) per la voce f) fino ad un massimo del 50 % della spesa ammessa
2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa, redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.
3. L'erogazione del contributo relativo all'art. 113, comma 2 lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell'unione dei comuni.

Art. 115

Albi regionali

1. Nel rispetto delle direttive regionali, le unioni dei comuni istituiscono appositi albi che vengono trasmessi alla Giunta Regionale, nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 102, 106 e 107.
2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.
3. Le unioni dei comuni trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.

Art. 116

Zone vocate

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura, in scala 1:25.000, delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura. Successivamente le mappature sono effettuate dalle unioni dei comuni.
2. Fino all'adozione della nuova mappatura di cui al comma 1, trova applicazione la mappatura già predisposta e realizzata dalle comunità montane ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) abrogata con il presente Testo unico.
3. I comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.
4. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.

Art. 117

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge, è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985 n. 752.
2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale, ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.

Art. 118

Sanzioni amministrative

1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, sono attribuite alle unioni dei comuni, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752, dalla Legge Regionale 30 maggio 1983 n. 15.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:
 - a) **ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane: da € 155,00 ad € 1.549,00;**
 - b) **scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da € 52,00 ad € 516,00;**
 - c) **sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie, per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da € 5,00 ad € 52,00;**
 - d) **lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da € 5,00 ad € 52,00;**
 - e) **apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca da € 5,00 ad € 52,00;**

- f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: **da € 258,00 ad € 2.582,00;**
 - g) **raccolta dei tartufi in periodo di divieto: da € 258,00 ad € 2.582,00;**
 - h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: **da € 5,00 ad € 52,00;**
 - i) **raccolta di tartufi immaturi o avariati: da € 155,00 ad € 1.549,00;**
 - l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: **da € 52,00 ad € 516,00;**
 - m) **raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da € 258,00 ad € 2.582,00;**
 - n) commercio di tartufi freschi fuori il periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1985 n. 752: **da € 516,00 ad € 5.165,00;**
 - o) **lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre 1985 n. 752: da € 258,00 ad € 2.582,00;**
 - p) commercio di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985 n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: **da € 258,00 ad € 2.582,00;**
 - q) **tabellazione illegittima di terreni: da € 5,00 ad € 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo dell'immediata rimozione a cura del proprietario o del conduttore;**
 - r) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo, in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 10: **da € 258,00 ad € 2.582,00;**
 - s) **inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 5: da € 155,00 ad € 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;**
 - t) ricerca effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più **da € 155,00 ad € 1.549,00;**
 - u) **commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15: per ogni pianta commercializzata senza le indicazioni, da € 10,00 ad € 103,00;**
 - v) danneggiamento o asportazione di tabelle: **da £ 50.000 a £ 500.000** per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
 - z) **per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da € 3,00 ad € 26,00;**
3. Le violazioni sanzionate al comma 2 comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.
4. Le violazioni di cui alle lettere **b), e), g)** ed **m)** del comma 2, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni può, motivatamente, disporsi la revoca dell'autorizzazione.
6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni, sono adottati dall'unione dei comuni con contestuale invio in copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.

Art. 119

Norme di abrogazione

1. Sono abrogate la Legge Regionale 2 maggio 1980 n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi) e la Legge Regionale 7 marzo 1983 n. 4;
2. Sono soppresse le parole:
 - a) "dei tartufi" alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

Art. 120

Tassa di concessione

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni ed è versata all'unione dei comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'art. 6 della Legge Regionale 28 maggio 1980 n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e le relative procedure.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2009, i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 118, spettano alle unioni dei comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.
5. Sono di competenza delle unioni dei comuni, le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 57/1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale e per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6. Le istanze di rimborso devono essere presentate all'unione dei comuni competente per territorio, che provvede all'istruttoria ed ai relativi adempimenti.

Art. 121

Norme regolamentari

1. La Giunta regionale emana norme regolamentari per l'attuazione del presente Capo, sentita la competente Commissione Consiliare.

Art. 122

Norme finali

1. La Giunta Regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione ed il commercio di tartufi, al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l'osservanza di quelle previste dalla l. 752/1985.

La Legge Regionale 26 maggio 2004 n. 8 agli ultimi due articoli stabilisce quanto segue:

Art. 17

Norma finanziaria

1. Al finanziamento della minore entrata quantificata in ottantamila euro con imputazione all'UPB 1.01.001 (cap. 100) parte entrata anno 2004 e successivi, derivanti dall'applicazione dell'art. 22 comma 4 della L.R. 6/1994, così come sostituito dall'art. 15 della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui alla Legge Regionale 17 maggio 1994 n. 14, con l'imputazione alla UPB 07.1.013 (cap. 4190/6260) del bilancio parte spesa.
2. La Giunta Regionale è autorizzata a norma della vigente legge regionale di contabilità, ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, al bilancio regionale.

Art. 18

Norma finale

1. La Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 6/1994 effettua la verifica delle tartufaie controllate esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, qualora accerti l'inesistenza del requisito della presenza diffusa pari a due chilogrammi per ettaro, propone la revoca del riconoscimento alla competente Comunità Montana.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le tartufaie controllate costituite precedentemente dovranno essere riperimtrate.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della Regione Umbria.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 Luglio 2007 n. 8

Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 28 febbraio 1994 n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive modificazioni

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall'art. 22 bis della Legge Regionale 28 febbraio 1994 n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) come aggiunto dall'articolo 16 della Legge Regionale 26 maggio 2004 n. 8;

Art. 2

Certificazione della micorrizzazione

1. La certificazione della micorrizzazione del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria, è effettuata dai soggetti e con le modalità di seguito indicate:
 - a) l'Azienda regionale Umbraflor, di seguito Umbraflor, e gli Istituti Universitari individuati con atto amministrativo dalla Giunta Regionale, sono indicati dalla Giunta stessa, mediante apposite convenzioni, di effettuare la certificazione delle piante tartufigene;
 - b) la certificazione è effettuata attraverso l'esame di un campione casuale di ogni partita di piante tartufigene da commercializzare, pari al 5%;
 - c) la metodica utilizzata per lo svolgimento degli esami dei campioni è costituita sia dal metodo biomolecolare (genetico) che da quello microscopico. I risultati delle due metodiche devono coincidere almeno per i 4/5 (quattro quinti) delle piantine esaminate;
 - d) i soggetti di cui alla lettera a) provvedono a dividere le partite di piantine tartufigene, imballandole in lotti di cento piantine ciascuno. Sull'esterno dell'imballaggio deve essere evidente una scritta che individui con chiarezza l'istituto certificato ed il numero e la provenienza delle piantine e la certificazione della micorrizzazione del tipo di tartufo bianco, nero o altro dell'Umbria, mediante campionamento;
 - e) i soggetti di cui alla lettera a) certificano piantine micorrizzate da loro prodotte o prodotte da aziende agricole che attestino la provenienza umbra delle stesse piantine.

Art. 3

Riconoscimento o rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate

1. Ai fini del riconoscimento o del rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate la Commissione competente, di cui all'art. 6 della L.R. 6/1994, accerta la necessaria presenza diffusa del tartufo con eventuale utilizzo di strumentazione "GPS", suddividendo in dieci quadranti per ogni ettaro la superficie della tartufaia controllata ed effettuando la verifica su cinque quadranti per ogni ettaro scelti mediante sorteggio svolto dalla Commissione stessa.
2. La Commissione, con il cane appositamente addestrato fornito dal soggetto richiedente il riconoscimento od il rinnovo o, in alternativa, messo a disposizione a titolo gratuito dalla Comunità Montana, dalle Associazioni dei cercatori o dalle Associazioni agricole, effettua la verifica nel corso della stagione di raccolta, secondo il calendario previsto dalla legge per le diverse specie di tartufo. Il cane è condotto dal Presidente della Commissione.
3. Nel caso in cui la prima verifica dà esito negativo, cioè non vengono raggiunti i due chilogrammi previsti dalla L.R. 6/1994, la Commissione deve procedere ad ulteriori verifiche nella stessa tartufaia, precedute da altrettanti sorteggi dei quadranti, fino ad un massimo di tre, complessivamente. Le quantità reperite si sommano ai fini del riconoscimento o del rinnovo. Soltanto nel caso in cui con tre verifiche effettuate nella stessa stagione di raccolta non viene raggiunto il peso previsto dalla legge, il riconoscimento o il rinnovo sono negati.
4. Il conduttore al quale è stato negato il riconoscimento o il rinnovo dell'autorizzazione, ha facoltà di presentare una nuova domanda l'anno successivo.
5. Se la richiesta di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione riguarda una tartufaia controllata di superficie inferiore ad un ettaro, si riducono proporzionalmente il numero dei quadranti sui quali effettuare la verifica e la quantità di tartufi necessaria ad attestare la presenza diffusa.
6. La verifica della Commissione viene effettuata annualmente su un campione estratto a sorte dalla stessa, pari al 10% delle tartufaie controllate per le quali viene chiesto il riconoscimento o il rinnovo nel corso di ogni anno. Per tutte le altre il riconoscimento o il rinnovo avvengono tacitamente.
7. Alla richiesta di riconoscimento o di rinnovo di autorizzazione delle tartufaie controllate, è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il conduttore richiedente attesta la quantità di tartufi ad ettaro raccolti nell'ultima stagione di raccolta nella tartufaia controllata per la quale chiede il riconoscimento o il rinnovo.

8. Le richieste di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione di tartufaie controllate poste nei territori dei Comuni non ricompresi, sono presentate alla Comunità Montana limitrofa.

Art. 4

Zone vocate

1. Per zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura, si intendono quei territori che per speciali condizioni pedo-climatiche denotano storicamente una presenza tartufigena naturalmente significativa ancorchè molto variabile stagionalmente.
2. Le Comunità Montane, in collaborazione con le Associazioni dei cercatori costituite al 31 dicembre 2003, verificano annualmente il perpetuarsi delle condizioni indicate al comma 1 e l'eventuale presenza dei tartufi e, con il contributo della Regione, effettuano gli eventuali interventi di mantenimento e miglioramento.
3. Le zone indicate come particolarmente vocate, individuate dalle Comunità Montane e comunicate alla Regione, fanno parte della mappatura prevista dalla legge regionale e sono riunite nella Carta delle vocazioni tartufigole della Regione Umbria realizzata a cura di quest'ultima.
4. Per le tartufaie controllate del tartufo nero pregiato, del tartufo moscato, del tartufo nero d'inverno, del tartufo estivo, del tartufo uncinato, la presenza diffusa è accertata dalla Commissione, in base alla presenza dei pianelli, all'attitudine che presenta il terreno a subire interventi migliorativi ed alla tendenza verso una evoluzione naturale della produzione.

Art. 5

Sostegno alle Associazioni tartufai

1. Le Comunità Montane, tenendo conto della effettiva attività svolta dalle Associazioni tartufai in favore degli associati, della diffusione della conoscenza della materia dei tartufi e dell'opera di sensibilizzazione circa la tutela dei tartufi stessi, possono sostenere anche finanziariamente queste ultime, previa sottoscrizione di accordi aventi durata almeno annuale, utilizzando parte della maggior percentuale dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e dalle sanzioni.
2. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è accordato alle Associazioni tartufai costituite al 31 dicembre 2003, nonché a quelle costituite successivamente a tale data qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla loro costituzione.
3. Le Associazioni tartufai danno conto dei finanziamenti ricevuti dalle Comunità Montane, con apposita relazione al termine di ogni anno, anche nel caso di maggior durata degli accordi sottoscritti.

Art. 6

Attestazione di specificità

1. La Regione organizza le iniziative delle associazioni interessate al conseguimento di un attestato di specificità e di qualità dei tartufi dell'Umbria (bianco e nero) mediante il supporto dei propri uffici e secondo le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 2082/1992.
2. Tra le Associazioni interessate sono comprese quelle dei tartufai costituite al 31 dicembre 2003, quelle dei produttori e degli agricoltori ed i titolari delle aziende di trasformazione dei prodotti tartuficoli.

Art. 7

Commissioni

1. I soggetti di cui all'articolo 6 della L.R. 6/1994 che dispongono le designazioni dei componenti delle Commissioni presso le Comunità Montane, designano anche un componente supplente. Qualora ritenuto necessario la Comunità Montana costituisce in ulteriore Commissione tutti i membri supplenti.

Art. 20 ter del R.R. 07/2002

Gestione dei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali

1. Nei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali sono consentiti gli interventi e le operazioni disciplinati dalla legge regionale 28 febbraio 1994 n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).
2. Nel caso di interventi di potatura delle piante simbiotici diversi da quelli indicati all'articolo 12 o non previsti dal piano triennale di miglioramento delle tartufaie di cui all'articolo 9 comma 2 lettera b) della L.R. 6/1994, deve essere presentata comunicazione, conforme all'Allegato H, all'Ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.
3. Nel caso di interventi selvicolturali che interessano i boschi di cui al comma 1, l'Ente competente per territorio può impartire particolari prescrizioni di intervento finalizzate alla conservazione ed al miglioramento dei boschi stessi.
4. Per il mancato adempimento a quanto indicato al comma 2, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48 comma 12 della L.R. 28/2011.
5. Per il mancato rispetto delle prescrizioni previste al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48 commi 9 lettera a) e 12 della L.R. 28/2011.

Art. 5

Definizione di bosco

1. Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al 20%.
2. Si considerano bosco:
 - a) i castagneti da frutto;
 - b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al 20%;
 - c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;
 - d) le radure e tutte le superfici di estensione inferiore ai 2.000 mq. Che interrompono la continuità del bosco;
3. Non si considerano bosco:
 - a) gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;
 - b) i giardini o parchi urbani;
 - c) i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, nei termini ivi stabiliti;
4. Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta Regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.

TITOLO III: NORME PER I TERRENI AGRARI ED I TERRENI SALDI

Art. 53

Definizioni

1. Le norme del presente titolo si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
2. Si intende per terreno agrario coltivato, la superficie che rientra nelle rotazioni colturali di piante erbacee o quelle con colture legnose agrarie.
3. Si intende per terreno saldo, quel terreno che da almeno dieci anni non sia sottoposto ad ordinarie lavorazioni del terreno ai fini agricoli e sul quale si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione e copertura inferiori a quelli indicati nelle definizioni di arbusteto di cui al comma 4 e di bosco di cui all'articolo 5 della L.R. 28/2001.
4. Per arbusteti si intendono le superfici con copertura arborea inferiore al 20% e con almeno il 20% di superficie coperta da specie arbustive, ovvero da specie legnose perenni di altezza generalmente compresa fra mezzo metro e cinque metri e spesso prive di un fusto o una chioma identificabile.

5. Si definisce arbusto la pianta legnosa perenne policormica, con ramificazione che prevale sui fusti e che presenta un'altezza inferiore a cinque metri.



"Te ne prego lascia che ti conduca al pometo selvatico e colle mie lunghe unghia scaverò la terra per cavarne tartufi"

(W. Shakespeare da "La Tempesta")